



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

Al Signor Presidente del Tribunale

Ai magistrati della prima sezione civile

**Al Direttore di Cancelleria della prima sezione
civile**

e p.c.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

SEDE

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18. “ *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese*” connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 83 recante “*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”;

visto il proprio decreto in data 8/3/2020 e quello successivo d'integrazione e modifica del 10/3/2020;

evidenziata la peculiarità della Prima Sezione civile, che tratta cause con una costante presenza di tutte le parti, nonché la situazione logistica delle aule di udienza che non prevede uno spazio antistante alle stesse sufficientemente ampio ed idoneo quindi ad evitare assembramenti;

ritenuto che vada assicurata la continuità dell'attività giudiziaria, contenendo, per quanto possibile, le occasioni di contagio per l'utenza, per gli avvocati, per il personale di cancelleria e per i magistrati, ed evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi antistanti e nei locali della sezione destinati al transito ed alla sosta degli avvocati, delle parti e dell'utenza tutta;

ritenuto che debba essere data esecuzione al decreto in data 17/3/2020 che dispone il rinvio delle udienze ad eccezione di quelle indicate all'articolo 83 punto 3, tra cui "le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità", da intendersi come cause alimentari in senso stretto;

ritenuto che al fine di contenere quanto più possibile le occasioni di contagio per l'utenza, per gli avvocati, per il personale di cancelleria e per i magistrati, debba essere disposta la sospensione di tutta l'attività d'udienza, comprensiva anche delle udienze presidenziali di separazione e divorzio, con l'unica eccezione di tutte quelle cause in cui si ravvisi un pregiudizio per la ritardata trattazione ;

ritenuto che tra queste ultime vadano ricomprese non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti (ed in particolare le udienze presidenziali di separazione ove il giudice debba dare i provvedimenti provvisori relativi all'assegno e all'affidamento dei minori, oppure nei procedimenti riguardanti le coppie di fatto con figli e risulti che uno dei due coniugi o genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole e dal

ritardo della trattazione, e quindi dal differimento della pronuncia del provvedimento, possa in concreto derivare un grave pregiudizio a una delle parti o ai minori)

STABILISCE

la proroga della sospensione già disposta con provvedimento del 10/3/2020 di tutte le udienze relative ai procedimenti ordinari nonché alle presidenziali di separazione e divorzio e camerali relative a coppie di fatto o a richieste di modifica delle condizioni di separazione e divorzio già fissate nel periodo 23 marzo - 15 aprile 2020 ed il rinvio a cura della Cancelleria a data successiva al 31 maggio 2020. Potranno essere trattate solo quelle cause a carattere di urgenza per le quali si ravvisi un pregiudizio per la ritardata trattazione e per le quali valgono le disposizioni già impartite con il precedente provvedimento in data 8 marzo 2020, che qui si riportano:

- gli avvocati avranno cura di depositare l'istanza di trattazione urgente in via telematica; la cancelleria le metterà in visione ai singoli giudici che potranno trattarle, qualora ne ravvisino l'urgenza, decidendo se fissare la comparizione delle parti o dando solo un termine per note e repliche; le udienze di trattazione delle cause urgenti saranno fissate a distanza di 30 minuti le une dalle altre, con invito ai legali di controllare preventivamente sul portale telematico l'orario di trattazione, per evitare assembramenti davanti alle aule di udienza.

Valgono per il resto le disposizioni già impartite con il provvedimento dell'8/3/2020 ed in particolare :

- sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto sino al 15/4/2020;

INVITA

– i Signori Avvocati:

- a) a depositare qualsiasi atto (compresi quelli di cui all'art. 16-*bis*, comma 1-*bis*, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (atti introduttivi del giudizio) e l'assolvimento con sistema telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria di cui agli artt. 14 e 30 d.P.R. 30 maggio 2002, oltre che degli atti introduttivi del giudizio) esclusivamente a mezzo di deposito telematico, evitando l'accesso alle cancellerie;
- b) a rivolgersi alle cancellerie per informazioni solo relativamente a procedimenti già instaurati, che rivestano carattere di urgenza, privilegiando comunque la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica all'indirizzo istituzionale (**nome.cognome@giustizia.it**);
- c) a formulare eventuali istanze di interlocuzione con i Giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico;

– Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, Professionisti e Utenti:

- d) a rispettare, con rigore, le misure sanitarie di prevenzione indicate nelle raccomandazioni del Ministero della salute, che tra l'altro consigliano di evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro, evitare strette di mano e abbracci, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce e si tossisce o altrimenti usare la piega del gomito.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, adottato in data 8
- 10 marzo 2020.

Si affigga all'entrata della sezione e nel corridoio.

Roma, lì 18 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Marta Ienzi